

Sentenza n. 1289/2015 pubbl. il 16/10/2015

RG n. 9255/2012

Repert. n. 3150/2015 del 16/10/2015

N. R.G. 9255/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Matteo Marini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9255/2012 promossa da:

[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato in [REDACTED]
il difensore avv. [REDACTED]

ATTORE/I

contro

[REDACTED] patrocinio dell'avv. [REDACTED]

[REDACTED] ed elettivamente domiciliato in [REDACTED]
[REDACTED] esso il difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTO/I

Oggetto: contratti bancari.

Conclusioni [REDACTED] dichiararsi illegittimi e non dovuti gli addebiti di interessi eccedenti la misura legale, effettuati dall'istituto convenuto sul conto corrente n. 3127/B, ivi compresi gli addebiti di interessi maturati sul conto corrente n. 3238/D, nonché quelli effettuati a titolo di interessi anatocistici e di commissione, ovvero conseguenti ad applicazione di valute non conformi alle date contabili delle operazioni di versamento e prelievo, come risultanti dagli estratti conto, nonché dovuti sulle partite attive del conto interessi creditori al tasso legale; - determinarsi, quindi, in conseguenza della precedente domanda e mediante riliquidazione del conto corrente oggetto di causa, il giusto saldo finale dello stesso, ovvero l'ammontare del complessivo indebito, condannandosi [REDACTED] a, in

GIURE.IT



persona del suo legale rappresentante, in ragione di tutte le contestazioni svolte in citazione, sia a titolo di indebito che di effettivo saldo finale del conto, al pagamento in favore della ditta [REDACTED] somma che risulterà oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, anche ex D.Lgs. n. 231/2002; - con il favore di spese e competenze di causa.”.

Conclusioni [REDACTED] “Nel merito: [REDACTED] quanto prescritte e comunque infondate in fatto ed in diritto per quanto esposto in narrativa le domande tutte proposte nei confronti della convenuta. Con vittoria di spese e compensi”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con atto di citazione, [REDACTED] ha lamentato che la banca convenuta avrebbe applicato, nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, interessi ultralegali non pattuiti, commissioni di massimo scoperto nonché interessi anatocistici e valute non conformi alle pattuizioni e/o alla legge.

La Banca convenuta ha eccepito la sostanziale indeterminatezza della domanda avversaria, rilevando che sarebbe irrimediabilmente maturata la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme e che la parte sarebbe decaduta dal diritto di contestare il saldo debitore per non avere tempestivamente impugnato gli estratti conto inviati; inoltre, nel merito della contestazioni di parte attrice ha anche osservato come dovrebbero ritenersi infondate le contestazioni svolte da parte attrice.

2.- In via del tutto preliminare, occorre rigettare l'eccezione di parte convenuta relativa ad una presunta decadenza maturata in capo alla correntista a seguito della mancata impugnazione degli estratti conto: infatti, l'effetto che il secondo comma dell'art. 1832 c.c. assegna alla mancata contestazione di detti documenti deve ritenersi limitato solo alla realtà fattuale dell'esistenza di quella data specifica operazione, senza poter estendersi, per così dire, a profili valutativi della legittimità giuridica del singolo addebito. Sul punto, la Cassazione ha potuto stabilire che “ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti” (Cass., 26 maggio 2011, 11626).

Il rapporto tra l'attrice la Banca convenuta è sorto in data assai risalente

(17 novembre 1992), epoca in cui la pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi era ritenuta del tutto legittima come dimostra il contenuto dell'art. 7 comma 2 del contratto di apertura del conto corrente (doc. 1 parte attrice): il fatto che il correntista non abbia sollevato contestazioni anche successivamente alla chiusura dei conti nel 2006 non può determinare una sua decadenza dalla presente azione dal momento che nessuna norma prevede un simile effetto, se non il generale principio di ordine pubblico che, con il decorso del termine di prescrizione, determina l'estinzione del diritto non azionato; né sul punto è stata invocata alcuna acquiescenza da parte del correntista stesso.

Il fatto che il rapporto contrattuale fosse risalente nel tempo ha viceversa reso necessario l'espletamento della Consulenza tecnica d'ufficio da parte del dott. [REDACTED] (consulenza che, per questa ragione non può affatto dirsi esplorativa), il quale ha ricostruito il saldo del conto corrente depurato dagli interessi anatocistici. In questo contesto, anche alla luce delle possibili ricostruzioni proposte dal CTU in merito alla capitalizzazione degli interessi passivi, occorre precisare come la declaratoria di nullità della clausola conforme all'art. 7 n.b.u. ha posto il problema di valutare se, una volta esclusa la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, il ricalcolo delle somme dovute alla banca dovesse avvenire con la capitalizzazione annuale o escludendo qualsiasi capitalizzazione. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 24418/2010, hanno aderito alla tesi secondo cui non va applicato alcun criterio di capitalizzazione, evidenziando come non sia giuridicamente sostenibile l'assunto secondo cui, venuta meno la previsione che assoggetta gli interessi debitori alla capitalizzazione trimestrale, possa trovare applicazione per essi la capitalizzazione annuale stabilita per gli interessi creditori (da ultimo, Cass., 6 maggio 2015, n. 9127). Per quanto attiene alla capitalizzazione prevista, a far data del 20 giugno 2000, dalla nota delibera del CICR 9 febbraio 2000, la Banca, come evidenziato dal CTU, non ha dato prova di avere ottemperato alle indicazioni ivi contenute, ad esempio avendo sottoscritto con il correntista apposita clausola prevedente la medesima periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi. Da ciò consegue che non possa essere riconosciuta alcuna forma di capitalizzazione.

Fermo restando la ormai pacifica giurisprudenza in ordine alla illegittimità



della capitalizzazione trimestrale degli interessi, occorre osservare che anche con riferimento alla commissione di massimo scoperto (rilevata all'interno degli estratti conto) la giurisprudenza si è assestata nel ritenere che le clausole *de quibus* siano affette da nullità per indeterminatezza dell'oggetto: le stesse, infatti, si limitano genericamente ad indicare la percentuale di commissione di massimo scoperto applicata al conto, senza specificare su quali importi e per quali periodi essa venga applicata, in tal modo non consentendo al cliente di comprendere la reale entità della commissione e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca. Si aggiunga che la clausola in esame è nulla per difetto di causa, trattandosi di onere aggiuntivo e ulteriore rispetto al tasso di interesse, che scatta in presenza di utilizzazione dell'affidamento e come tale non è giustificato dal punto di vista causale.

Infine, la rilevata nullità della quantificazione degli interessi passivi contenuta nel comma 3 dell'art. 7 delle norme che regolano il contratto di conto corrente (la quale contiene il rinvio agli "uso piazza" della determinazione di essi) ha imposto il ricalcolo delle intere poste debitorie alla luce del tasso di sostituzione stabilito dall'art. 117 TUB.

Alla luce di tutto ciò, il CTU, chiamato a calare i conteggi eseguiti nella prima consulenza all'interno del saldo del c/c depurandolo da ogni forma di capitalizzazione anche successivamente al 30 giugno 2000, da ogni forma di addebito per c.m.s. ed eseguendo il ricalcolo degli interessi passivi ed attivi ai sensi dell'art. 117 n. 7 lett. a) del dlgs 385/93, ha stabilito che il saldo a favore del correntista fosse pari a € 39.670,97 sul conto corrente ordinario e di € 22.860,66 per il conto anticipi, per un totale di € 62.531,63.

La Banca ha anche eccepito la prescrizione della pretesa oggi fatta valere dall'attrice, senza tuttavia fornire alcuna prova della concreta esigibilità delle somme pretese. Sul punto, come correttamente evidenziato da parte della società attrice, l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente ha fatto sì che tutti i pagamenti effettuati dal correntista assumessero una finalità ripristinatoria della provvista e non certo uno scopo solutorio tale da rendere immediatamente esigibile, in assenza di causa, la restituzione di detto pagamento: come sottolineato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 2 dicembre 2000, n. 24418, il termine prescrizione decorre dal momento in cui



l'affidamento venga meno, circostanza mai analiticamente provata dalla banca convenuta con conseguente impossibilità di comprendere fino a che periodo la "copertura" dell'apertura di credito avesse impedito il decorso del termine di prescrizione.

Con riferimento al conto corrente anticipi, estinto nell'anno 2002, occorre rilevare che esso non presenta una autonomia giuridica in quanto sostanzialmente finalizzato ad una tenuta contabile delle operazioni di anticipo fatture, puntualmente "riversate" sul conto corrente ordinario. Infatti, prendendo ad esempio l'operazione di anticipo fatture del 14 settembre 1993 (£ 15.200.640) si può osservare come detta somma sia stata addebitata sul conto anticipi nella colonna "dare", mentre nella medesima data, la somma è stata accreditata sul conto corrente ordinario nella sezione "avere", in questo modo rendendo disponibile per il correntista il relativo importo. A seguito dell'incasso della fattura anticipata avvenuto in data 21 dicembre 1993, la banca ha registrato il movimento "avere", chiudendo l'operazione di anticipo e, in questo modo, contabilmente "sterilizzando" l'operazione a debito del cliente e mantenendo così in equilibrio il medesimo conto anticipi. In altri termini: le operazioni sul conto anticipi non hanno rilevanza giuridica ma solo contabile per il fatto che sempre e comunque le relative somme sono state fatte affluire sul conto operativo: infatti, il medesimo conto non può, fisiologicamente, presentare saldi disponibili per il cliente con la conseguenza che anche l'eventuale saldo a favore del correntista calcolato sulle poste ivi indicate (con riferimento cioè agli interessi passivi applicati) costituisce posta creditoria attinente esclusivamente al conto corrente operativo che, proprio in virtù del rapporto di dipendenza giuridica che lo lega al conto, naturalmente influenzerà il trattamento giuridico riservato all'altro, anche per quanto attiene alla esigibilità delle somme ai fini prescrizionali. Da ciò consegue che l'eccezione di prescrizione, per quanto puntualmente sollevata dalla banca, non potrà trovare accoglimento.

Da ciò consegue che le somme spettanti a parte attrice ammontano a € 62.531,63.

3.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

GIURE.IT



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, quantifica il saldo dei conti correnti intestati alla società attrice in € 62.531,63, condannando [REDACTED] spa alla restituzione a favore della parte attrice della relativa somma oltre interessi legali dalla data di introduzione del presente giudizio;

2) condanna [REDACTED] alla rifusione delle spese sostenute da parte attrice che si liquidano nella somma di € 10.000,00 per compensi oltre iva, cpa e rimborso forfettario 15,00% ed in € 469,27 per spese, oltre a quelle di CTU liquidate.

Reggio Emilia, 2 ottobre 2015.

Il Giudice

Dott. Matteo Marini

GIURE.IT

